



NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

AGGIORNATO ALL'ANNO 2013

ALLEGATO G

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIO ARBOREO E LEGGE

REGIONALE N. 6 DEL 23.02.2005

Elaborazione: Arch.tto Simona del Bianco

Coordinamento : Servizio Urbanistica-Ambiente Comunale

Le presenti norme parte integrante del Regolamento Edilizio sono dettate ai sensi della L.R. 6 del 23.02.2005 e alla L.R. 7/ 1985.

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) **albero ad alto fusto:** una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra;

b) **albero secolare:** un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell'allegato 1 alla presente legge;

c) **arboreto da seme:** un impianto specializzato per la produzione di sementi forestali selezionate;

d) **arbusteto:** qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;

e) **bosco:** qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, fermo restando quanto disposto dai commi 1 bis e 1 ter, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;

f) **branca principale:** il ramo che si diparte dal punto di inserzione della chioma nel fusto di un albero;

g) **capitozzatura:** la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di una branca principale;

h) **castagneto da frutto in attualità di coltura:** un impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposto alle ordinarie cure colturali aventi almeno cadenza annuale e idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici;

i) **filare:** qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;

l) **formazione vegetale monumentale:** gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;

m) gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;

n) impianto di arboricoltura da legno: un impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti, realizzato in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa;

o) siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri.

NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;

c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

4. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

5. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:

- a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;
- b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;
- c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;
- d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

TUTELA DELLE FORMAZIONI VEGETALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI E NEI CENTRI ABITATI

1. Nel territorio del Comune di Montegiorgio, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 6/2005 sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (*Cupressus sempervirens*); pino domestico (*Pinus pinea*); abete bianco (*Abies alba*); tasso (*Taxus baccata*); agrifoglio (*Ilex aquifolium*); leccio (*Quercus ilex*); farnia (*Quercus robur*); cerro (*Quercus cerris*); cerrosughera (*Quercus crenata*); rovere (*Quercus petraea*); roverella (*Quercus pubescens*) e relativi ibridi; castagno (*Castanea sativa*); faggio (*Fagus sylvatica*); acero campestre (*Acer campestre*); acero napoletano o d'ungheria (*Acer obtusatum*); acero opalo (*Acer opalifolium*); acero di monte (*Acer pseudoplatanus*); acero riccio (*Acer platanoides*); tiglio (*Tilia spp.*); albero di giuda (*Cercis siliquastrum*); frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*); Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*) e orniello (*Fraxinus ornus*); olmo campestre (*Ulmus minor*); olmo montano (*Ulmus glabra*); ciliegio canino (*Prunus mahaleb*); sorbo domestico (*Sorbus domestica*); ciavardello (*Sorbus torminalis*); sorbo montano (*Sorbus aria*); sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*); carpino bianco (*Carpinus betulus*); carpinella (*Carpinus orientalis*); carpino nero (*Ostrya carpinifolia*); bagolaro (*Celtis australis*); pioppo bianco (*Populus alba*); pioppo tremolo (*Populus tremula*); ontano nero (*Alnus glutinosa*) e bianco (*Alnus incana*); corbezzolo (*Arbutus unedo*); fillirea (*Phyllirea latifolia*); terebinto (*Pistacia terebinthus*); lentisco (*Pistacia lentiscus*); pino d'aleppo (*Pinus halepensis*); gelso nero (*Morus nigra*) e gelso bianco (*Morus alba*).

2. La protezione di cui al comma 1 si applica anche agli alberi messi a dimora ai sensi dell'articolo 23, indipendentemente dalle loro dimensioni.

3. La protezione degli alberi ad alto fusto non secolari non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. È vietato l'abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all'articolo 20, comma 1, senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.

2. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
- c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
- e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
- f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
- g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
- h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
- i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

3. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:

- a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
- b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.

4. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l'inesistenza di soluzioni alternative all'abbattimento degli stessi.

5. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione verificano l'inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo.

6. L'autorizzazione all'abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere a), h) e i) del comma 2 previa verifica sul posto dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

7. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell'articolo 20 possono essere sottoposte a capitozzatura, in caso di piante seccagginose da rivitalizzare, ed al taglio delle branche principali qualora non sia possibile ricorrere ad altre modalità di taglio.

8. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali possono essere eseguite previa comunicazione al Comune di Montegiorgio.

9. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21 è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.

10. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.

11. La piantagione compensativa di cui al comma 1 deve essere effettuata, salvo che per le opere e i lavori indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 21, entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.

12. Al fine di salvaguardare l'integrità ecologica e paesistico-ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l'erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati.

13. È vietata l'estirpazione delle siepi senza l'autorizzazione del Comune. In zona montana l'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di estirpazione rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative delle siepi.

14. L'autorizzazione all'estirpazione è concessa nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche;
- b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
- c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- d) siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
- e) siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
- f) siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

15. Per ogni siepe è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'estirpazione. Nell'autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.

16. Non è necessaria l'autorizzazione per il taglio di rinnovo e la potatura delle siepi.

17. Qualora una formazione vegetale sia costituita da due o più degli elementi definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), i), m) ed o), singolarmente individuabili, per ognuno di essi si applica la relativa normativa. Qualora tali elementi non siano singolarmente riconoscibili si applica la normativa relativa all'elemento prevalente.

18. Le formazioni vegetali miste governate a ceduo, ma non costituenti bosco, sono trattate secondo le modalità previste per i boschi cedui ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

19. Nel territorio del Comune di Montegiorgio sulla base di quanto previsto dalla L.R. 6/2005 regionale tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera l), e censite nell'elenco di cui all'articolo 27 della stessa legge.

20. È vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali monumentali o abatterle senza autorizzazione del Comune. L'autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità.

21. Ai fini della inedificabilità prevista dall'articolo 30, comma 14, della L.R. 6/2005 nel Comune di Montegiorgio è istituito, un registro contenente l'elenco degli alberi e delle formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi del presente capo abbattute senza la prevista autorizzazione. Nel registro sono indicati, per ciascuno di essi, l'esatta ubicazione e l'estensione dell'area di incidenza della chioma.

22. Nei casi in cui l'area di incidenza della chioma non sia accertabile, la stessa viene stabilita con le modalità previste dall'allegato 2 della L.R. 6/2005.

ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge spetta al Corpo Forestale dello Stato.

2. Il Comune trasmette al Corpo Forestale dello Stato copia delle autorizzazioni, delle comunicazioni e delle denunce di inizio lavori rilasciate o ricevute, dandone pubblicità sul proprio sito internet; il Corpo Forestale dello Stato informa gli enti competenti sull'attività di vigilanza svolta e sui suoi risultati.

3. L'esecuzione di tagli boschivi senza l'autorizzazione, o senza la dichiarazione di inizio lavori, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00; alla medesima sanzione è soggetto chi inizia i lavori prima della data indicata nell'autorizzazione o nella dichiarazione di inizio lavori.

4. La violazione a quanto disposto ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6/2005 è punita con le sanzioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e dal r.d.l. 3267/1923. Gli enti competenti possono prescrivere l'esecuzione di lavori riparatori e di opere necessarie ad evitare i danni di cui all'articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Gli stessi enti provvedono direttamente all'esecuzione delle opere a spese dell'interessato qualora questi non le esegua con le modalità e nei termini prescritti.

5. La mancata realizzazione di rimboschimenti compensativi di cui all'articolo 12, comma 2 della L.R. 6/2005, è punita con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno non rimboschito, fermo restando l'obbligo di rimboschimento. La sanzione è irrogata anche per i rimboschimenti realizzati difformemente dalle prescrizioni. La stessa sanzione si applica in caso di riduzione di superficie boscata non autorizzata. In tale ultimo caso, il rimboschimento compensativo avviene con le modalità e i tempi di attuazione indicati dall'ente competente con apposita ordinanza, per la cui violazione si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al doppio di quella irrogata in precedenza.

6. La mancata comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza di organismi nocivi, di cui all'articolo 15, comma 1 della L.R. 6/2005, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite è punito con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.000,00.

7. La violazione delle norme di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2005 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00.

8. L'abbattimento senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1, della L.R. 6/2005 di un albero ad alto fusto protetto è punito con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 21, comma 3 della stessa legge, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00.

9. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali di una pianta di alto fusto protetta eseguita senza la comunicazione di cui all'articolo 22, comma 2 della L.R. 6/2005, è punita con una sanzione da euro 200,00 ad euro 400,00.

10. Le sanzioni previste dalla L.R. 6/2005 sono aumentate di cinque volte se le violazioni riguardano un albero secolare e di dieci volte se riguardano una formazione vegetale monumentale.

11. La violazione delle norme di cui all'articolo 23 della L.R. 6/2005 è punita con una sanzione, per ogni albero, da euro 300,00 ad euro 2.000,00.

12. L'estirpazione di siepi tutelate senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 2 della L.R. 6/2005, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe abbattuta; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.

13. La mancata messa a dimora delle siepi a compensazione di quelle autorizzate all'estirpazione ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della L.R. 6/2005, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe mancanti; la medesima sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.

14. L'utilizzazione turnaria di elementi o formazioni cedue non costituenti bosco in difformità dalle modalità di trattamento fissate per i boschi cedui ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della L.R. 6/2005, è soggetta ad una sanzione compresa fra il doppio ed il quadruplo del valore commerciale del materiale abbattuto.

15. Oltre alle sanzioni pecuniarie sopra previste chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi o estirpi siepi tutelate dalla presente legge è soggetto all'obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo di piante, ovvero fino al quadruplo della lunghezza della siepe, secondo le modalità indicate dal Comune. L'inottemperanza all'obbligo di reimpianto, ovvero l'inosservanza delle modalità a tal fine indicate dal Comune, è punita con una ulteriore sanzione pari ad un quinto di quella applicata per gli alberi o le siepi abbattute abusivamente.

16. L'area di insidenza delle chiome delle piante o delle siepi abbattute abusivamente, rilevata direttamente, quando possibile, o desunta tramite quanto indicato dall'allegato 2 alla presente legge, non può essere destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli in atto prima dell'abbattimento. Tale divieto si applica per i quindici anni successivi all'abbattimento e viene annotato dall'ente competente all'irrogazione delle sanzioni nel registro di cui all'articolo 28. Ogni violazione prevista dal presente comma è punita con una sanzione da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ogni metro quadrato edificato abusivamente o destinato ad altro uso.

17. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) . Il Comune di Montegiorgio esercita le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ai sensi all'articolo 8 e seguenti del r.d.l. 3267/1923.

18. Il Comune di Montegiorgio, inoltre esercita in tutto il territorio comunale tale funzione anche nei riguardi di quanto disposto dall'articolo 30, commi 4, 5, 13 e 14.

19. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione sulle formazioni vegetali monumentali presenti nel territorio Comunale.

TABELLE

CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI

La presente tabella riporta la classe di altezza di quasi tutte le specie arboree che è preferibile utilizzare nel verde urbano e periurbano nella Provincia di Fermo e nel territorio del Comune di Montegiorgio

L'altezza della classe di appartenenza delle singole specie è quella dell'albero "normale a maturità", ovvero l'altezza massima che la specie può raggiungere in condizioni ambientali adatte.

In condizioni non ideali (terreno non adatto, poco fertile o poco profondo, zone inquinate etc.) l'altezza massima raggiungibile può essere inferiore. Viceversa, in condizioni eccezionali, diverse specie possono raggiungere dimensioni maggiori.

Diverse specie sono inoltre coltivate come varietà particolari con altezza minore di quella sotto indicata (es. varietà "nana" o "globosa") e/o con chioma molto ristretta (es. varietà "colonnare", "fastigiata" o "piramidale").

Si raccomanda di rivolgersi ad un professionista (Dottore Forestale o Dottore Agronomo) per la progettazione e la gestione degli spazi verdi, in particolare per la scelta di specie e varietà vegetali, per le potature e per i trattamenti fitosanitari.

N.B.: la presente lista è da intendersi integrabile con altre proposte da parte dei progettisti nella fase di studio del "Progetto tecnico culturale" e da concordare con l'Ufficio Comunale competente.

ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA

alberi che a maturità di norma superano i 18 m di altezza

Angiosperme, Acero di monte Acer pseudoplatanus Pioppo americano Populus deltoides Acero riccio Acer platanoides Pioppo nero Populus nigra Acero da zucchero Acer saccharinum Pioppo tremolo Populus tremula Ontano nero Alnus glutinosa Cerro Quercus cerris Castagno Castanea sativa Frainetto Quercus frainetto Faggio Fagus sylvatica Quercia palustre Quercus palustris Frassino maggiore Fraxinus excelsior Rovere Quercus petraea Noce americano Juglans nigra Farnia Quercus robur Albero dei tulipani Liriodendron tulipifera Quercia rossa Quercus rubra Platano ibrido Platanus x hybrida Tiglio argentato Tilia argentea Platano americano Platanus occidentalis Tiglio selvatico Tilia cordata Platano europeo Platanus orientalis Tiglio nostrano Tilia platyphyllos Pioppo bianco Populus alba Tiglio ibrido Tilia x europaea Olmo ciliato Ulmus laevis Pioppo euroamericano Populus x canadensis Olmo campestre Ulmus minor
Gimnosperme Abete bianco Abies alba Cipresso di Lawson Chamaecyparis lawsoniana Abete greco Abies cephalonica Ginkgo Ginkgo biloba Abete del Colorado Abies concolor Metasequoia Metasequoia glyptostroboides Abete del Caucaso Abies nordmanniana Abete rosso, peccio Picea excelsa Abete di Spagna Abies pinsapo Pino austriaco Pinus nigra Cedro del Marocco Cedrus atlantica Sequoia verde Sequoia sempervirens Cedro dell'Himalaia Cedrus deodara Sequoia gigante Sequoiadendron giganteum Cedro del Libano Cedrus libani Tuia gigante Thuja plicata

ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 12 e 18 m

Angiosperme, Acero bianco Acer negundo Storace Liquidambar styraciflua Acero fico Acer opalus Magnolia sempreverde Magnolia grandiflora Acero rosso Acer rubrum Carpino nero Ostrya carpinifolia Acero argentato Acer saccharum Ciliegio selvatico Prunus avium Ippocastano Aesculus hippocastanus Ciliegio tardivo Prunus serotina Ippocastano ibrido Aesculus x carnea Noce del Caucaso Pterocarya fraxinifolia Ontano napoletano Alnus cordata Leccio Quercus ilex Ontano bianco Alnus incana Roverella Quercus pubescens Betulla nera Betula nigra Sughera Quercus suber Betulla americana Betula papyrifera Robinia Robinia pseudoacacia Betulla di palude Betula pubescens Salice bianco Salix alba Betulla utile Betula utilis

Salice fragile Salix fragilis Falso noce Carya ovata Sofora Sophora japonica Carpino bianco Carpinus betulus Sorbo montano Sorbus aria Catalpa Catalpa bignonioides Ciavardello Sorbus torminalis Bagolaro Celtis australis Tiglio americano Tilia americana Nocciolo di Bisanzio Corylus colurna Tiglio della Crimea Tilia euchlora Frassino meridionale Fraxinus angustifolia Olmo montano Ulmus glabra Spino di Giuda Gleditsia triacanthos Olmo siberiano Ulmus pumila Noce comune Juglans regia Gimnosperme Cupressiciparo x Cupressocyparis leylandii Cipresso Cupressus sempervirens Cipresso dell'Arizona Cupressus arizonica Pino domestico Pinus pinea Cipresso levigato Cupressus glabra Tasso Taxus baccata Cipresso della California Cupressus macrocarpa Tuia occidentale Thuja occidentalis

ALBERI DI TERZA GRANDEZZA

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 12 m

Angiosperme, Acero campestre Acer campestre Alloro Laurus nobilis Acero pelle di serpente Acer capillipes Magnolia spogliante Magnolia liliflora Acero a squame Acer griseum Melo da fiore Malus fluribunda Acero a strisce Acer rufinerve Melo selvatico Malus sylvestris Ippocastano americano Aesculus pavia Gelso bianco Morus alba Acacia di Costantinopoli Albizia julibrissin Gelso nero Morus nigra Gelso da carta Brussonetia papyrifera Faggio sudamericano Nothofagus antartica Carpinella Carpinus orientalis Paulonia Paulownia tomentosa Nespolo del Giappone Eriobotrya japonica Ciliegio a grappoli Prunus padus Orniello Fraxinus ornus Salice piangente Salix babilonica Olivello spinoso Hippophae rhamnoides Salice tortuoso Salix matsudana Agrifoglio Ilex aquifolium Sorbo degli uccelli Sorbus aucuparia Kelreuteria Koelreuteria paniculata Sorbo domestico Sorbus domestica Gimnosperme Ginepro Juniperus communis Ginepro della Virginia Juniperus virginiana

ALBERI DI QUARTA GRANDEZZA

alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza max. di 8 m

Angiosperme, Acacia dealbata Frangola Frangula alnus Acero giapponese Acer japonicum Maggiociondolo alpino Laburnum alpinum Acero palmato Acer palmatum Maggiociondolo di colle Laburnum anagyroides Corbezzolo Arbutus unedo Maggiociondolo ibrido Laburnum x watereri Bosso Buxus sempervirens Lagerstremia Lagerstroemia indica Camelia primaverile Camellia japonica Ligustro Ligustrum lucidum Camelia invernale Camellia sasanqua Magnolia obovata Magnolia obovata Catalpa nana Catalpa bungei Magnolia stellata Magnolia stellata Albero di Giuda Cercis siliquastrum Maonia giapponese Mahonia japonica Palma Chamaerops excelsa Nespolo Mespilus germanica Clerodendro Clerodendron trichotonum Olivo Olea europea Corniolo ad ombrella Cornus controversa Parrozia Parrotia persica Corniolo da fiore Cornus florida Mirabolano Prunus cerasifera Corniolo Cornus mas Prugnolo Prunus serrulata Nocciolo Corylus avellana Pero della Cina Pyrus calleryana Azzaruolo Crataegus azarolus Spin cervino Rhamnus catharticus Biancospino nostrano Crataegus monogyna Scotano d'America Rhus tiphina Biancospino Crataegus oxyachantha Salicone Salix caprea Biancospino ibrido Crataegus x lavalleyi Sambuco nero Sambucus nigra Eleagno Eleagnus angustifolia Giuggiolo Ziziphus jujuba Gimnosperme Cefalotasso Cephalotaxus fortunei Ginepro sabino Juniperus sabina Ginepro della Cina Juniperus chinensis Ginepro della Virginia Juniperus virginiana

CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI (art.lo 2 comma 1 lettera b L.R. 6/2005)

SECOLARITÀ DEGLI ALBERI			
diam. 20 cm	diam. 40 cm	diam. 60 cm	diam. 80 cm
Arbutus unedo	Carpinus betulus	Acer campestre	Abies alba
Carpinus orientalis	Cercis siliquastrum	Acer obtusatum	Acer platanoides
Prunus mahaleb	Cupressus sempervirens	Acer opalifolium	Acer pseudoplatanus
Taxus baccata	Ilex aquifolium	Quercus crenata	Tilia spp.
Phyllirea latifolia	Sorbus torminalis	Quercus petraea	Populus alba
Pistacia terebinthus	Sorbus aucuparia	Quercus pubescens	Populus tremula
Pistacia lentiscus	Sorbus aria	Quercus robur	Pinus pinea

Quercus ilex	Ulmus glabra	Quercus cerris
	Ulmus minor	Castanea sativa
	Sorbus domestica	Alnus glutinosa
	Fraxinus angustifolia	Alnus incana
	Fraxinus ornus	
	Celtis australis	
	Fagus sylvatica	
	Fraxinus excelsior	
	Ostrya carpinifolia	

Tabella di secolarità degli alberi ad alto fusto. Quando l'età effettiva della pianta non è documentabile od accertabile, si intende come secolare un albero avente diametro a metri 1,30 da terra pari o superiore a quello indicato nella presente tabella.

CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI (art.lo 28 e art.lo 30 comma 14 L.R. 6/20)

DIAMETRO PIANTA ABBATTUTA	DIAMETRO PIANTA ABBATTUTA	AREA DI INCIDENZA
Rilevato a 1,30 m da terra	Rilevato a terra	
da 15 cm a 30 cm	da 17 cm a 32 cm	12,6 m ² (cerchio di raggio m 2)
da 31 cm a 50 cm	da 33 cm a 52 cm	28,3 m ² (cerchio di raggio m 3)
da 51 cm a 80 cm	da 53 cm a 82 cm	50,3 m ² (cerchio di raggio m 4)
da 81 cm a 120 cm	da 83 cm a 122 cm	113,1 m ² (cerchio di raggio m 6)
oltre 120 cm	oltre 122 cm	201,1 m ² (cerchio di raggio m 8)
diametro non rilevabile	diametro non rilevabile	201,1 m ² (cerchio di raggio m 8)

Tabella per il calcolo dell'area di incidenza della chioma degli alberi: le aree di incidenza e quindi l'estensione delle aree inedificabili, ove non sia possibile procedere al rilievo puntuale delle stesse, sono calcolate convenzionalmente mediante la presente tabella. In tal caso, la forma dell'area inedificabile è rappresentata da un cerchio, il cui centro corrisponde al centro della ceppaia dell'albero abbattuto; nel caso in cui il tronco sia stato asportato il diametro è rilevato sulla ceppaia; nel caso in cui sia stata asportata anche la ceppaia si considera il valore massimo. Il diametro deve risultare da almeno due misurazione ortogonali.

MODELLO A

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO
VIA ROMA N. 1
MONTEGIORGIO

OGGETTO: Richiesta taglio e/o potatura alberi e/o siepi ai sensi della L.R. n. 7/1985 e L.R. n. 6/2005 e s.m.i. " Legge Forestale.

Il Sottoscritto Nato a
ilresidente a..... in via
.....n.....tel..... in qualità di
...del terreno sito in località.....avente i seguenti riferimenti
catastali:

Foglio n..... Mappale.....

Foglio n..... Mappale.....

Foglio n..... Mappale.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere sotto riportate con la presente CHIEDE e DICHIARA :

QUADRO A (Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 6/2005 specie arboree radicate all'esterno delle aree individuate dal PRG COME ZONE A-B-C-D-F) PER:

ABBATTIMENTO N..... PIANTE DELLA SPECIE.....DIAMETRO CM
.....

ABBATTIMENTO N..... PIANTE DELLA SPECIE.....DIAMETRO CM
.....

ABBATTIMENTO N..... PIANTE DELLA SPECIE.....DIAMETRO CM
.....

In quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera di riferimento) indicate dall'art.10 21 della L.R. n 6/05

d) Realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria (il Comune individua sul posto, contrassegnandoli, gli alberi da abbattere)

e) Diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso arboreo un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo (il Comune individua sul posto, contrassegnandoli, gli alberi da abbattere)

f) Utilizzazione ternaria di un filare o gruppi di piante

g) Alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti oa reti tecnologiche (solo per quelli radicati all'esterno del perimetro urbano)

h) Alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;

i) Alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

Si precisa che l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere h) e i) oltre che per la realizzazione di opere pubbliche.

QUADRO B (Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 7/1985 specie arboree radicate all'esterno delle aree individuate dal PRG COME ZONE A-B-C-D-F) PER:

ABBATTIMENTO N..... PIANTE DELLA SPECIE.....DIAMETRO CM
.....

ABBATTIMENTO N..... PIANTE DELLA SPECIE.....DIAMETRO CM
.....

ABBATTIMENTO N..... PIANTE DELLA SPECIE.....DIAMETRO CM
.....

In quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera di riferimento) indicate dall'art. 3 della L.R. n. 7/85

- c) Realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
- d) Di sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o gruppi quando sia reso necessario o opportuno per consentire alle singole piante ed al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo;
- e) Abbattimento di piante il cui diametro a metri 1,30 da terra non superi i cm. 15, quando per la loro conformazione o per la posizione del terreno non diano garanzie di raggiungere la conformazione di alto fusto;
- f) Di consistenza di piante di alto fusto delle specie tutelate, nel complesso delle particelle catastali costituenti un fondo rustico, tale da consentire una utilizzazione ternaria.

Si precisa che l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto secolari è concessa soltanto nei casi di cui alle lettere h) e i) oltre che per la realizzazione di opere pubbliche

OPPURE in quanto rientrano nelle seguenti fattispecie (barrare la lettera) indicate dall'art. 6 della L.R. 7/85

- a) Alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
- b) Alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.

QUADRO C (Richiesta Autorizzazione ai sensi della L.R. n. 6/05 specie arboree radicate all'esterno delle aree individuate dal PRG COME ZONE A-B-C-D-F) PER:

I) Estirpazione di siepe formata dalle seguenti specie:
.....

- d) Siepi che arrecano danno alle costruzioni, manufatti reti tecnologiche;
- e) Siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti.
- f) Siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica e privata incolumità

Si DICHIARA inoltre, cosciente delle sanzioni previste, che ai sensi di quanto contenuto nella L.R. 6/05, entro dodici mesi dall'abbattimento delle piante sopra individuate si provvederà alla messa a dimora, nell'area di mia proprietà del doppi degli alberi abbattuti o di altra specie di cui all'art. 20 comma 1 della L.R. 6/05.

Si allegano:

- **Planimetria Catastale, stralcio del PRG con l'indicazione della ubicazione delle piante/siepi**
- **Documentazione fotografica delle singole piante/siepi**
- **Fotocopia documento di identità.**

Montegiorgio li.....

Letto, confermato e sottoscritto.....

MODELLO B

DENUNCIA INIZIO LAVORI

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO
VIA ROMA N. 1
MONTEGIORGIO

OGGETTO: Richiesta taglio e/o potatura alberi e/o siepi ai sensi della L.R. n. 7/1985 e L.R. n. 6/2005 e s.m.i. " Legge Forestale" .

Il Sottoscritto nato a
ilresidente a..... in via
.....n.....tel..... in qualità di
...del terreno sito in località.....avente i seguenti riferimenti
catastali:

Foglio n..... Mappale.....

Foglio n..... Mappale.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere sotto riportate con la presente, COMUNICA L'INIZIO DEI LAVORI RELATIVI A :

TAGLIO di n. piante di alto fusto specie : del seguente diametro da
c.m. a cm..... posta in:

Filare.....

Gruppo.....

Isolata.....

In quanto risultano:

A) Secche in piedi per esaurimento del ciclo vegetativo o per cause naturali;

B) Esecuzione di sentenza passata in giudicato

C) Mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni o impianti.

POTATURA delle branche principali e secondarie di n..... piante di..... del diametro da
cm..... a cm....., in quanto non è possibile ricorrere ad altre modalità di taglio
;

CAPITIZZATURA di n..... piante della specie di.....del seguente diametro da cm..... a cm.....
In quanto seccagginose da rivitalizzare.

DIRADAMENTO E RIPOLITURA di n..... piante "spalo/i" (gruppi di piante arboree e arbustive non costituenti
bosco, minore a mq. 2.000) della lunghezza di ml..... Costituito da polloni delle seguenti
specie.....

SFOLTIMENTO di n..... filare/i piante arboree della lunghezza di ml..... della specie
di..... In quanto.....

RIPULITURA vegetazione ripariale non costituente bosco (area minore a mq. 2.000) costituita dalle seguenti
specie:.....

RIMOZIONE di n.pianta/e della specie di.....abbattuta/e da avversità atmosferiche o cause naturali posta/e.

Si DICHIARA, inoltre che:

- I lavori avranno inizio non prima dei 30 gg dalla data di arrivo al protocollo della presente denuncia di inizio attività;
- La potatura o capitozzatura verrà eseguita con modalità tali da non portare menomazione alla pianta;
- I lavori verranno eseguiti in periodi idonei alla salvaguardia della flora e della fauna.

Si allegano:

- Planimetria Catastale, stralcio del PRG con l'indicazione della ubicazione delle piante/siepi
- Documentazione fotografica delle singole piante/siepi
- Fotocopia documento di identità.

Montegiorgio li.....

Letto, confermato e sottoscritto.....